



**COMUNE DI ACQUARO**  
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)  
***AREA TECNICA LL.PP.***

Prot. n. 3885

Acquaro, li 21/12/2021

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ACQUARO CAPOLUOGO E FRAZIONI - CIG: 8973759431. Verbale delle operazioni di Verifica delle congruità delle offerte.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto,

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**RICHIAMATO** il verbale di gara della seconda seduta prot. 3693 del 02/12/2021;

**PRESO ATTO** che le offerte presentate dalle ditte:

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 1 | IN-TENSIONE SRL   | 1° classificata |
| 2 | I.E.B. Impianti Elettrici Civili ed Industriali di Bono Stefano | 2° classificata |

**RICHIAMATA** la nota protocollo N. 3700 del 02/12/2021 con la quale alle due ditte è stato chiesto di fornire le giustificazioni di cui al comma 4 dell'articolo 97 del D.Lgs 50/2016 assegnando un termine perentorio di 15 giorni;

**VISTA** la documentazione prodotta al Comune acquisita al protocollo n. 3817 del 15/12/2021 da parte della prima classificata e protocollo n. 3834 del 16/12/2021 dalla seconda classificata;

**CONSIDERATO** che sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala:

- la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile dell'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- si possono prendere in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, nè può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

**CONSIDERATO** altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato altresì che:

- d) non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- e) non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Il suddetto Responsabile, procede quindi all'analisi della documentazione trasmessa come sopra richiamata e nell'ordine della graduatoria di gara.

Dopo attento lavoro di valutazione ritiene la documentazione prodotta a giustificazione dell'offerta presentata, dall'impresa IN-Tensione, risultata prima classificata, non sufficiente a dimostrare la congruità dell'offerta per i seguenti motivi:

- sebbene i costi orari medi della manodopera sono conformi ai costi previsti dalle tabelle approvate con decreto del ministero del lavoro, la quantificazione del costo complessivo non risulta idoneo all'esecuzione del contratto in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, nella specifico, nelle giustificazioni è stato inserito un solo operaio, insufficiente a svolgere i servizi previsti in contratto in sicurezza;
- Inoltre il monte ore stimato per lo svolgimento del contratto risulta non adeguatamente giustificato rendendo l'offerta non plausibile e pertanto non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante.

Alla luce di quanto sopra il Responsabile del Procedimento passa alla valutazione della documentazione prodotta dall'Impresa I.E.B. Impianti Elettrici Civili ed Industriali di Bono Stefano seconda classificata.

Dopo attento lavoro di valutazione ritiene l'offerta presentata congrua per i seguenti motivi:

- le giustificazioni presentate risultano adeguate ed esaustive, esenti da vizi d'illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza;
- dalle stesse si rileva la congruità dei costi dichiarati che tengono conto della loro incidenza sull'offerta economica;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, alle giustificazioni presentate dall'Impresa.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la documentazione prodotta dall'Impresa I.E.B. Impianti Elettrici Civili ed Industriali di Bono Stefano a giustificazione del prezzo complessivo sia sufficiente a dimostrare la NON anomalia dell'offerta presentata.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

Si rimanda a successiva seduta pubblica la diffusione dell'esito della presente procedura di verifica delle congruità delle offerte.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Arch. Michele Gagliardi